

Ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU)

del 6 ottobre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 39 capoverso 2 del Titolo finale del Codice civile¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2005²,
ordina:

Art. 1 Principi

- ¹ La Confederazione e i Cantoni finanziano in comune la misurazione ufficiale.
- ² I costi della tenuta a giorno della misurazione ufficiale sono a carico della persona fisica o giuridica che li ha causati, per quanto tale persona possa essere determinata.
- ³ I Cantoni assumono i costi che non sono coperti né dai contributi globali della Confederazione, né dagli emolumenti. Essi possono stabilire chi deve partecipare ai costi residui.
- ⁴ I Cantoni possono riscuotere emolumenti segnatamente per estratti, valutazioni e dati.

Art. 2 Finanziamento

- ¹ L'Assemblea federale stanziava ogni quattro anni mediante decreto federale semplice un credito d'impegno per le indennità che la Confederazione assegna alla misurazione ufficiale.
- ² La Confederazione e i Cantoni fissano le loro prestazioni in accordi di programma.

Art. 3 Importi forfettari per progetto

- ¹ Le indennità sono fissate sotto forma di importi forfettari per ogni progetto di misurazione conformemente all'allegato. Sono vincolate alle prestazioni definite negli accordi di programma.
- ² Gli importi forfettari sono determinati secondo i valori percentuali riportati nell'allegato.
- ³ Il Consiglio federale determina i costi computabili.

RS 211.432.27

¹ RS 210

² FF 2005 5349

Art. 4 Versamento

¹ La Direzione federale delle misurazioni catastali ordina il versamento dell'indennità per quanto la misurazione ufficiale soddisfi le prestazioni concordate nell'accordo di programma e le esigenze del diritto federale.

² Essa può versare l'indennità sotto forma di pagamenti parziali in funzione delle prestazioni parziali concordate o del previsto avanzamento dei lavori.

Art. 5 Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente ordinanza.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 20 marzo 1992³ concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale è abrogato.

Art. 7 Disposizione transitoria

Gli accordi di programma conclusi sulla base del decreto federale del 20 marzo 1992⁴ concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale rimangono in vigore e sono computati secondo le modalità del decreto federale.

Art. 8 Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006

Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006

Il presidente: Claude Janiak
Il segretario: Ueli Anliker

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ RU 1992 2461, 1994 1612

⁴ RU 1992 2461, 1994 1612

Allegato
(art. 3)

Calcolo degli importi forfettari per i progetti

Per il calcolo degli importi forfettari secondo l'articolo 3 capoverso 1 sono determinanti i seguenti valori percentuali. Questi ultimi designano l'aliquota dei costi computabili secondo l'articolo 3 capoverso 3:

1. Primo rilevamento:

- a. per le regioni edificate e le zone edificabili (zona I⁵): 15 per cento;
- b. per le regioni agricole e forestali di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II⁶): 30 per cento;
- c. per le regioni agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III⁷): 45 per cento.

2. Nuovo rilevamento:

Se una misurazione allestita secondo le prescrizioni in vigore prima del 10 giugno 1919 è sostituita, si applicano i valori definiti nel numero 1.

3. Rinnovamento:

- a. per le regioni edificate e le zone edificabili (zona I): 15 per cento;
- b. per le regioni agricole e forestali di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 20 per cento;
- c. per le regioni agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 35 per cento;
- d. nell'ambito dei raggruppamenti di terreni agricoli e forestali, per quanto la Confederazione non versi già indennità in virtù di altre basi legali e che tali costi non siano a carico di terzi: 25 per cento.

4. Demarcazione:

Demarcazione dei confini politici e di proprietà nelle regioni agricole e forestali delle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III), per quanto il Cantone prenda a suo carico una parte adeguata dei costi: 25 per cento.

⁵ Vedi RS **700** (art. 15)

⁶ Vedi RS **912.1** (art. 1 cpv. 4)

⁷ Vedi RS **912.1** (art. 1 cpv. 2 e 3)

5. Provvedimenti in seguito a eventi naturali:

Per provvedimenti attuati in seguito a eventi naturali e paragonabili a un primo rilevamento sono applicate per analogia le aliquote per il primo rilevamento e la demarcazione.

6. Adeguamenti particolari e tenuta a giorno periodica:

- a. per adeguamenti particolari di interesse nazionale straordinariamente importante, per quanto il Cantone provi che il finanziamento dei costi secondo l'articolo 1 capoverso 3 è garantito: 60 per cento;
- b. per i costi della tenuta a giorno periodica che non sono assunti da chi li ha causati e per quanto il Cantone provi che il finanziamento dei costi secondo l'articolo 1 capoverso 3 è garantito: 60 per cento.